

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1638)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1981 (V. Stampato n. 2813)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**(ANDREATTA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 novembre 1981*

**Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale  
dello Stato**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, conferita alla Banca d'Italia e prorogata al 31 dicembre 1980 con legge 19 luglio 1971, n. 581, continua ad essere affidata alla Banca d'Italia stessa fino al 31 dicembre 1990, con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge attualmente vigenti, salvo quanto disposto dai successivi articoli.

#### Art. 2.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di affidare all'Amministrazione delle poste o ad istituti di credito particolari servizi, attual-

mente compresi in quello di cui al precedente articolo 1, qualora ciò si renda indispensabile per effetto di nuovi ordinamenti che vengano stabiliti con legge per i servizi stessi.

Il Ministro del tesoro, inoltre, in relazione a particolari esigenze, è autorizzato ad affidare, d'intesa o su richiesta della Banca d'Italia, all'amministrazione postale o ad istituti di credito determinate operazioni od adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria provinciale di cui al precedente articolo 1.

#### Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le occorrenti convenzioni per regolare i rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge.

Nelle convenzioni saranno, altresì, stabilite le modalità da osservare per la comunicazione alla Direzione generale del tesoro dei dati relativi alla gestione del servizio di tesoreria provinciale.

#### Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno emanate nuove disposizioni per regolare il servizio di tesoreria dello Stato, ad integrazione, modificazione o sostituzione della normativa di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

#### Art. 5.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1981.